



*Sent. 20/2025
REP. 6030/2025
L. G. 13/2025*

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Collegio, composto dai Magistrati:

Dr.ssa Paola PARLATI	- PRESIDENTE
Dr. Marco MANCINI	- GIUDICE REL
Dr. Luciano Pietro ALIQUO'	- GIUDICE

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso con il quale la società IMPIANTI TECNOLOGICI SPA ha chiesto la concessione del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con riserva ex art 44 comma 1 lett a) CCII.

Esaminato il decreto con cui è stata disposta l'apertura della procedura di concordato preventivo della società istante.

Letta la comunicazione depositata dal Commissario Giudiziale all'esito delle votazioni ex art 110 CCII e considerato che la proposta concordataria non ha ottenuto la maggioranza dei voti dei creditori ammessi ex art 109 CCII non sono state raggiunte.

Vista l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale in proprio depositata dalla società debitrice;

Esaminato l'art 111 e 49 commi 1 e 2 CCII, in virtù dei quali il Tribunale, definite le domande di accesso allo strumento di regolazione della crisi proposta, deve esaminare il ricorso per liquidazione giudiziale.

OSSERVA

Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, esercitando un'impresa commerciale nel settore della impiantistica.

Lo stato di decozione della società emerge da quanto si deduce nella domanda di concordato preventivo, risultando incontestati i requisiti dimensionali ex art 121 CCII in relazione all'art 2 comma 1 lett d) CCII nonché la soglia di procedibilità ex art 49 co 5 CCII, tenuto conto dell'istanza di autoliquidazione.

Ritenuto che, in tema di dichiarazione di liquidazione giudiziale nel corso della procedura di concordato preventivo, non pare necessaria una nuova indagine ai fini dell'accertamento del presupposto oggettivo, in quanto lo stato di insolvenza è contenuto nella richiesta di ammissione al concordato e non si differenzia da quello richiesto per la liquidazione giudiziale.

Ricorrendone evidenti gli estremi;

Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di IMPIANTI TECNOLOGICI SPA con sede legale in Milano, Via Vincenzo Gioberti n. 8 e sede operativa (c.o.m.i.) in Luisago (Co), via Milano n.1/a C.F. e P.IVA: 00616780136

NOMINA

il dott. Marco MANCINI Giudice Delegato per la procedura

NOMINA

il dott EUGENIO COLOMBO, che appare in grado allo stato di rispettare, tra l'altro, i termini dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI e quelli di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro 3 giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

FISSA

l'udienza del 16.7.2025 ore 10.30 via teams per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA

il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso

la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Si comunichi.

Como, 17.2.2025

IL GIUDICE rel.



IL PRESIDENTE

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 6 MAR 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonietta Liberatore